



Dispositivo n. 1/2025 stagione sportiva 2025/2026
con contestuali motivazioni

La Corte Sportiva d'Appello riunitasi, in data 3.12.2025 per via telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma WhatsApp web, nelle persone del Dott. SANTORO Lionello, che assume la Presidenza della stessa, nonché alla presenza dell'Avv. TOSCANO Francesca; dell'Avv. SURACE Mary e dell'Avv. DALMAZIO Silvestro;

Vista l'omologazione della gara del Campionato Divisione Regionale 2 n. 90 del 26.11.2025 – Giudice Sportivo 30 - tra le squadre della *MultiMed Pallacanestro Vibo A.S.D. CESTISTICA LAMEZIA 2.018*;

Visto il provvedimento del Giudice Sportivo così come dettagliatamente riportato nel C.U. indicato in precedenza con il quale applicava le seguenti sanzioni nei confronti della società A.S.D. Cestistica Lamezia 2.018:

- a. *MASSIMO DESUMMA (A.S.D. CESTISTICA LAMEZIA 2.018) squalifica tesserato per 1 gara per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri [art. 33,1/1b RG]*
- b. *MASSIMO DESUMMA (A.S.D. CESTISTICA LAMEZIA 2.018) MASSIMO DESUMMA squalifica tesserato per 1 gara per non aver immediatamente abbandonato il terreno di gioco, dopo essere stato espulso [art. 36 RG];*

Letto, il ricorso presentato, in nome e per conto del coach della squadra ospitata Sig. DESUMMA Massimo, dalla A.S.D CESTISTICA LAMEZIA 2.018 con il quale evidenziava, specificatamente quanto di seguito indicato: "..... La scrivente ASD Cestistica Lamezia 2.018, in riferimento al referto arbitrale relativo alla gara in oggetto, presenta formale ricorso avverso la seconda giornata di squalifica comminata al nostro tesserato Desumma Massimo, motivata come "per non aver immediatamente abbandonato il terreno di gioco dopo essere stato espulso". Pur accettando senza contestazioni la squalifica relativa all'espulsione per offese, contestiamo fermamente la seconda giornata per due motivi fondamentali: 1. Il tesserato Desumma Massimo ha abbandonato il campo in modo immediato, sereno e autonomo, raccogliendo i propri effetti personali e allontanandosi senza arrecare ritardi o necessitare dell'intervento di terzi. 2. Nel referto arbitrale NON vi è alcuna menzione di ritardo nell'uscita dal campo, circostanza che rende la motivazione della giornata aggiuntiva non supportata da quanto ufficialmente dichiarato dall'arbitro.....";

Letto le tre integrazioni presentate a questa Corte sia dal primo arbitro dell'incontro sig. SMIRNE Lorenzo che dai coach della squadra ospitante, Sig.ri GRASSO Paolo e TODARO Claudio che, a seguito di esplicita richiesta di questa Corte, esplicitamente riferivano con atto scritto:

- SMIRNE Lorenzo ".....in risposta alle informazioni richieste integro al rapporto quanto segue: Punto 1. Il coach B "DESUMMA Massimo", abbandonava immediatamente il campo, le ulteriori offese citate nel rapporto venivano rivolte nei miei confronti senza rallentare l'allontanamento dal campo. Punto 2. Il coach B "DESUMMA Massimo", insieme al giocatore espulso "RUBINO Gennaro", si posizionava all'esterno del campo di gioco, al di fuori della porta d'emergenza, nonché unico accesso al campo sia per i tifosi che per atleti e arbitri. Per quanto la suddetta porta d'emergenza sia un percorso obbligato per noi arbitri per poter tornare negli spogliatoi, né il coach DESUMMA, né il giocatore Rubino erano presenti a fine gara.".....;
- GRASSO Paolo"..... in riferimento alla sua richiesta come da oggetto si specifica quanto segue: 1. L'allenatore della Cestistica Lamezia 2.018 Sig. Massimo DESUMMA dopo essere stato espulso ha abbandonato autonomamente ed immediatamente la panchina, il campo da gioco e la struttura; 2. L'allenatore della Cestistica Lamezia 2.018 Sig Massimo DESUMMA non era presente all'interno della struttura di gioco....."....."
- TODARO Claudio"..... In riferimento alla richiesta informazioni datata 29/11/2025, inerente l'incontro di pallacanestro n. 462..... riferisce quanto segue: 1. In riferimento al punto 1, l'allenatore della squadra Cestistica 2.018, Sig. DESUMMA Massimo dopo l'espulsione da parte della coppia arbitrale, raccoglieva i propri effetti personali e abbandonava il campo di gioco, uscendo da una delle due porte di accesso al Palatenda Paolo BORSELLINO. 2. In riferimento al punto 2, il DESUMMA, come descritto al punto 1 della presente, usciva dal campo di gioco e non se ne notava la presenza all'interno dello stesso.....".....;

Letto l'art.96 comma 8 del Regolamento di Giustizia dispone quanto segue.

FATTO E DIRITTO

Con il ricorso di cui innanzi la Cestistica Lamezia 2.108, con unico motivo, proponeva ricorso per conto del proprio allenatore sig. DESUMMA Massimo, *adverso* le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo Regionale che, quale Organo deputato a giudicare sui rapporti arbitrali nella giurisdizione di primo grado, con C.U n. Regionale 2 n. 90 del 26.11.2025 – Giudice Sportivo 30 - tra le squadre della MultiMed Pallacanestro Vibo A.S.D. CESTISTICA LAMEZIA 2.018 aveva così deciso:

- a. *MASSIMO DESUMMA (A.S.D. CESTISTICA LAMEZIA 2.018) squalifica tesserato per 1 gara per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri [art. 33,1/1b RG]*
- b. *MASSIMO DESUMMA (A.S.D. CESTISTICA LAMEZIA 2.018) MASSIMO DESUMMA squalifica tesserato per 1 gara per non aver immediatamente abbandonato il terreno di gioco, dopo essere stato espulso [art. 36 RG]*



Il ricorso, così come formulato dalla società interessata per conto del proprio allenatore Sig. DESUMAMMA Massimo deve essere accolto per le motivazioni che si riporteranno in seguito nella presente sentenza di secondo grado di giustizia sportiva.

Il ricorso presentato dalla società ricorrente merita di essere accolto nelle motivazioni che si indicheranno in seguito e, pertanto, se ne accolgono i motivi e per l'effetto si dispone l'annullamento di una giornata di squalifica a carico del sig. DESUMMA Massimo *per non aver immediatamente abbandonato il terreno di gioco, dopo essere stato espulso [art. 36 RG]*.

In effetti dall'attenta lettura del rapporto arbitrale allegato al referto di gara, si è avuto modo di evidenziare che, a seguito del comportamento offensivo profferito dall'istante – ndr DESUMMA Massimo - nei confronti della coppia arbitrale e della contestuale espulsione dello stesso, quest'ultimo si allontanava dal campo di gioco senza ritardare la sua uscita dallo stesso.

Ciononostante, questa Corte, richiedeva una specifica integrazione al rapporto arbitrale indicato in precedenza, al primo arbitro dell'incontro Sig. SMIRNE Lorenzo al fine di chiarire, oltre ogni ragionevole dubbio, l'accaduto *ex post* espulsione dell'allenatore della Cestistica Lamezia 2.018.

Il primo arbitro sig. SMIRNE Lorenzo, nella sua integrazione al rapporto arbitrale, dimostrando serietà e competenza, affermava quanto indicato in precedenza e, in particolare che: "..... in risposta alle informazioni richieste integro al rapporto quanto segue: Punto 1. Il coach B "DESUMMA Massimo", abbandonava immediatamente il campo, le ulteriori offese citate nel rapporto venivano rivolte nei miei confronti senza rallentare l'allontanamento dal campo.....".....".

Questa Corte, inoltre, richiedeva di essere messa a conoscenza anche della circostanza se il DESUMMA Massimo, dopo l'espulsione e dopo aver "prontamente" abbandonato il campo da gioco, in ogni caso, si fosse intrattenuto nei paraggi del medesimo per continuare a fornire indicazioni tecniche e/o tattiche alla sua squadra.

Anche in tale contesto, il primo arbitro di cui sopra affermava, nella sua onestà intellettuale che: "..... Il coach B "DESUMMA Massimo", insieme al giocatore espulso "RUBINO Gennaro", si posizionava all'esterno del campo di gioco, al di fuori della porta d'emergenza, nonché unico accesso al campo sia per i tifosi che per atleti e arbitri. Per quanto la suddetta porta d'emergenza sia un percorso obbligato per noi arbitri per poter tornare negli spogliatoi, né il coach DESUMMA, né il giocatore Rubino erano presenti a fine gara.....".....".

Già dinanzi alle affermazioni del primo arbitro dell'incontro, questa Corte poteva decidere in merito al ricorso da cui prende avvio questo procedimento ma, per eccesso di sagacia nonché per

ottemperare alla specifica richiesta di integrazione di istruttoria richiesta dalla ricorrente, si chiedevano delucidazioni anche a due “testimoni oculari”, sig. GRASSO Paolo e TODARO Claudio, coach della squadra ospitante che, in sostanza, ricalcavano le indicazioni riportate dal primo arbitro Sig. SMIRNE Lorenzo come da documentazione che, in questa sede non si riporta ma che, in ogni caso, resta agli del fascicolo i questa Corte sportiva d'Appello di secondi grado;

PTM

in parziale riforma del C.U. n. 2 n. 90 del 26.11.2025 – Giudice Sportivo 30 - tra le squadre della MultiMed Pallacanestro Vibo A.S.D. CESTISTICA LAMEZIA 2.018 di cui al Campionato di Divisione Regionale 2, questa Corte d'Appello Sportiva:

- **CONFERMA la squalifica del Sig. DESUMMA Massimo per 1 gara per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri [art. 33,1/1b RG];**
- **ANNULLA la squalifica del sig. DESUMMA Massimo per 1 gara per non aver immediatamente abbandonato il terreno di gioco, dopo essere stato espulso [art. 36 RG].**

DISPONE

di lasciare invariato quanto descritto nel C.U. n. 2 n. 90 del 26.11.2025 – Giudice Sportivo 30 - tra le squadre della MultiMed Pallacanestro Vibo A.S.D. CESTISTICA LAMEZIA 2.018 di cui al Campionato di Divisione Regionale 2 e non oggetto del presente provvedimento e/o oggetto di reclamo;

DISPONE

L'immediata esecutività del presente provvedimento dandone comunicazione senza alcun ritardo alle parti interessate del presente atto (art. 96 c. 9 R.G.);

Reggio Calabria/Catanzaro 3 e 4.12.2025

Il Presidente della Corte Sportiva d'Appello ed estensore

Dott. SANTORO Lionello

